

COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA

***Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali
Erogazione Assistenza Economica***

***Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 3.7.2007,
modificato con deliberazioni di C.C. n. 2 del 22.02.2014 e
n. 30 del 18.05.2015***

COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA

Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali Erogazione Assistenza Economica

Capo I

Principi generali

Art.1

Obiettivi

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina l'erogazione degli interventi di tipo socio-assistenziali, sia tramite servizi che mediante contributi economici, nel rispetto delle Leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di:

- a) prevenire gli stati di disagio, di bisogno, di emarginazione;
- b) garantire dignitose condizioni di vita a tutte le persone, favorendo la rimozione delle cause che impediscono una piena partecipazione alla vita sociale e di relazione;
- c) elevare la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni fornendo una risposta personalizzata ai bisogni nel pieno rispetto delle differenze, valorizzando le risorse personali e familiari e favorendo la partecipazione di tutti gli organismi pubblici e privati che operano nell'ambito sociale, sanitario ed educativo;
- d) sensibilizzare la comunità locale (Enti pubblici, privati e volontariato) affinché favorisca la prevenzione e la rimozione delle cause di disagio, bisogno ed emarginazione.

Art.2

Principi informativi dell'intervento socio-assistenziale

L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è informato ai seguenti principi:

- 1) rispetto della persona e della sua identità;
- 2) responsabilizzazione dell'utente affinché partecipi attivamente all'intervento personalizzato proposto dai servizi sociali;
- 3) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando i tradizionali interventi di istituzionalizzazione attraverso prestazioni e servizi quanto più possibile presso il domicilio dell'utente;
- 4) rispetto della volontà dell'utente in riferimento alle risposte socio-assistenziali proposte, fermo restando che la definizione e la conduzione del piano di intervento di aiuto è di competenza dell'assistenza sociale;
- 5) qualificazione delle prestazioni e della professionalità dell'intervento;
- 6) riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste e ricevute.

I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità alternative, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Art.3 **Strumenti**

L'amministrazione comunale persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti di programmazione generale a disposizione del settore servizi sociali, integrando e coordinando i programmi e gli stessi strumenti con l'apporto dei soggetti privati e del volontariato sociale anche tramite le consulte.

Il comune promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato, operanti nelle diverse materie di intervento.

Il comune promuove altresì, attraverso il settore dei servizi sociali, studi e ricerche allo scopo di identificare i bisogni e le aree di rischio e predisporre i conseguenti interventi in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dell'utenza. A tale scopo l'aggiornamento professionale degli operatori è uno strumento imprescindibile per garantire la qualità degli interventi sociali.

Art.4 **Criteri erogativi**

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio - assistenziali istituiti dal Comune.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

- capo famiglia 75% della quota base mensile
- coniuge a carico 25% della quota base mensile
- familiare a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base mensile
- altri familiari a carico 15% della quota base mensile.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta e ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta.

Non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra, ai superstiti di caduti in guerra e indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valor militare, rendite INAIL, indennità di accompagnamento.

Il sostegno economico in favore di nuclei familiari in stato di bisogno, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, si articola nei seguenti interventi:

- a) contributo economico per servizio civico;
- b) contributo economico continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;
- c) contributo economico straordinario;
- d) contributo economico in generi di prima necessità;
- e) contributo economico in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.

Le domande devono pervenire entro e non oltre i tempi previsti, di volta in volta, all'Amministrazione comunale.

L'intervento non è compatibile con nessun'altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Art.5

Istanze

La richiesta di sostegno economico dovrà essere prodotta su modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale e dovrà contenere oltre alle esatte generalità del richiedente e al tipo di assistenza richiesta, notizie sulla composizione del nucleo familiare e per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare e dovrà essere corredata di tutte quelle notizie e informazioni previste nel presente regolamento. I richiedenti che beneficiano comunque di un trattamento pensionistico, dovranno indicare l'ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

La richiesta va presentata direttamente da uno dei coniugi.

In alternativa, l'Ufficio di Servizio Sociale può provvedere d'ufficio, anche su iniziativa di Enti o organizzazioni di volontariato.

All'atto di presentazione la richiesta viene protocollata al Protocollo Generale dell'Ente e viene rilasciata al richiedente una ricevuta, recante la data e il numero di protocollo della richiesta. Appena protocollata la richiesta viene trasmessa all'Ufficio di Servizio Sociale.

Art.6

Istruttoria

La richiesta di sostegno economico è istruita dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale entro il termine massimo di 45 giorni.

L'istruttoria, seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo generale del Comune, avviene secondo i seguenti parametri: dati anagrafici, motivazione della richiesta, documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità dell'intervento nei confronti dell'utente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari e, nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale. L'ufficio, altresì, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria dell'istanza e di effettuare i necessari controlli incrociati presso gli altri uffici.

Tutti la documentazione richiesta e gli accertamenti effettuati formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti.

Spetta agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento. L'ufficio, ove ritenuto opportuno, può avvalersi a tale scopo degli operatori (Assistente Sociale e/o Psicologo) in servizio per l'attuazione del Piano di Zona ai sensi della legge 328/2000.

L'Ufficio Servizio Sociale, quando l'istanza è considerata accoglibile, predispone un progetto di intervento considerando anche eventuali spese sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile dell'Ufficio servizio sociale procede alla revoca immediata del beneficio dandone immediata comunicazione all'Amministrazione.

Le decisioni sulle richieste d'intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali a firma del responsabile dell'Ufficio servizio sociale.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale concesso.

Presso l'Albo Pretorio, annualmente, viene affisso l'elenco dei beneficiari con l'indicazione della tipologia e del relativo importo corrisposto.

Art. 6 bis

Contributi sotto forma di esenzione dalle quote di partecipazione ai servizi Asilo Nido e mensa scolastica

L'assistenza economica sotto forma di esenzione dalle quote di partecipazione al servizio Asilo Nido e mensa scolastica rappresenta una forma di intervento a tutela dei minori appartenenti a famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e/o sociale tale da impedire la normale fruizione dei servizi suddetti con conseguente emarginazione degli stessi minori.

Questa forma di assistenza verrà erogata su proposta dell'Assistente Sociale in seguito a valutazione delle necessità economiche, ma soprattutto delle problematiche sociali del nucleo familiare.

Capo II

Contributo Economico Per Servizio Civico

Art.7

Obbiettivi

L'obiettivo principale dell'intervento in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa, di soggetti portatori di un disagio sociale.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

Art. 8
Destinatari

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 ed i 60 anni che abbiano i seguenti requisiti:

- essere in possesso di redditi comunque percepiti non superiore alla soglia determinata sulla base della scala di equivalenza (riferito a tutto il nucleo familiare);
- essere in possesso di un patrimonio immobiliare il cui valore catastale complessivo non sia superiore a € 630,00(riferito a tutto il nucleo familiare).

Sarà comunque data preferenza a coloro che non sono in possesso di casa di abitazione.

Non sono considerati reddito gli assegni di maternità e per il nucleo familiare, l'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/80, l'indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della Legge n. 289/90, i contributi quali canoni di locazione, libri di testo e borse di studio.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di S.Stefano di Camastra , privi di un'occupazione e in stato di bisogno.

Il servizio civico può essere attivato anche nei confronti di soggetti che percepiscono sussidi dal Comune anche in risposta ad altre richieste di assistenza quali l'assistenza abitativa , contributo per ragazze madri , o altre forme al momento non prevedibili.

L'attivazione del servizio è comunque subordinata alle condizioni di salute del destinatario.

Art. 9
Istanze

Le istanze, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale comunale corredate dai seguenti documenti:

- attestazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E. – I.S.E.E.), ai sensi del D.C.P.M. : 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa
- stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola, o autocertificazione
- altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art. 10
Graduatoria

Nel caso in cui il numero delle domande per l'espletamento del servizio civico comporti una spesa superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ufficio redigerà apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

- a) disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 6 mesi 4 punti sino ad un massimo di 5 anni; gli ulteriori periodi di disoccupazione non saranno valutati;
- b) prole: per ogni figlio minore o studente a carico 2 punti;

- c) coniuge : se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa di malattia, 5 punti;
- d) affitto della casa: fino a € 100,00 mensili 1 punto; per ogni € 50,00 oltre i € 100,00 mensili 1 punto. Nel caso in cui si percepisca contributo per la casa in affitto punti 0;
- e) reddito familiare: fino a € 1.600,00 punti 15; da € 1.600,01 a € 3.600,00 punti 10; da € 3.600,01 a € 6.200,00 punti 5; superiore a € 6.200,00 punti zero. Il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Si terrà altresì conto del reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno in cui si presenta la domanda, nel caso in cui vi sia stata una variazione reddituale in aumento rispetto all'anno precedente. Pertanto verranno sottratti: per un reddito mensile da € 0,00 a € 250,00 punti zero; da € 250,01 a € 360,00 punti 5; per ogni € 50,00 in più, o frazione, verranno sottratti ulteriori punti 3.

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata ingiustificata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, si applicherà una penalizzazione di punti 20 all'eventuale successiva domanda.

A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 11

Servizi

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia edifici comunali , gabinetti pubblici , impianti sportivi.
- b) custodia , pulizia e manutenzione verde pubblico;
- c) pulizia e monumenti e beni culturali;
- d) pulizia via e piazze nei giorni festivi;
- e) facchinaggio ed assistenza varia durante le manifestazioni organizzate dal Comune;
- f) pulizia spiagge;
- g) aiuto domestico e disbrigo pratiche in favore di disabili e anziani;
- h) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare .

Art.12

Tipo di rapporto

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della comunità, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico.

In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma di assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Art.13
Turni e compensi

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare assicurerà turni non superiori a tre mesi di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni non potranno in ogni caso svolgere prestazioni di durata superiore a n.3 ore giornaliere, per un minimo di 75 ore ed un massimo di 150 ore a trimestre.

Il servizio civico non può essere attivato per contributi di valore al di sotto di € 450,00.

Il compenso orario forfetario corrisposto è pari a euro sei (€6,00).

Art.14
Riconferme

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri alterni. Con gli stessi l'Amministrazione Comunale terrà incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Art. 15
Recesso

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, si da consentire lo scorrimento della graduatoria.

Art.16
Assicurazione

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio a cui gli stessi saranno affidati e che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, del comando di Polizia Municipale. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Capo III
Contributo economico continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa

Art. 17
Criteri erogativi

Il contributo economico continuativo consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art.1, e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato bimestralmente, compatibilmente con la disponibilità dei fondi previsti in bilancio.

Art.18
Destinatari

Il contributo economico continuativo può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;-
- reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;
- nuclei familiari privi di adeguato reddito per motivi di detenzione del capo famiglia.

L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla A.U.S.L. se è dovuta a permanenti condizioni psichiche del soggetto.

Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto, all'interessato, assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo corrispondente al minimo vitale. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni.

L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste.

Art. 19
Istanze

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- attestazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E – I.S.E.E.), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;

altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il responsabile dell'Ufficio servizio sociale, esamina le istanze, predispone l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del contributo assistenziale.

Il responsabile dell'Ufficio servizio sociale, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari all'emanazione del provvedimento, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale.

Capo IV

Contributo economico straordinario

Art. 20

Criteri erogativi

Il contributo economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" che va ampiamente motivato e documentato, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità, che non dipende dalla volontà dei richiedenti, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente può essere concessa solo una volta durante l'anno solare, corredata da relazione scritta dei VV.UU e dall' Assistente Sociale.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da almeno un anno in questo comune e che hanno un reddito complessivo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione della A.U.S.L. o delle Cliniche Universitarie;
- b) l'acquisto di farmaci, l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della A.U.S.L., salvo i casi di esenzione previste dalla normativa vigente;
- c) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi);
- d) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- e) il venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- f) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- g) ogni altra circostanza o caso eccezionale e imprevedibile che privi di fonte di sostentamento il nucleo familiare e che non possa essere fronteggiata con il ricorso alle altre forme d'intervento previste dal presente regolamento.

Per i casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere o si richiedono indagini specialistiche strumentali e terapie non convenzionate con il servizio sanitario Nazionale, il Sindaco con propria determina, nelle more che venga perfezionato ed ultimato l'iter burocratico, può concedere un contributo straordinario la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere. Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere successivamente ampiamente certificate e documentate.

Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo, l'entità del contributo non potrà superare l'importo di € 1.000,00.

Art. 21

Istanze

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-1SEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- documentazione relativa allo stato di necessità di cui all'art.18 e quantificazione presuntiva del bisogno.
- altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo straordinario (es.:certificato di detenzione, certificato di dimissione ospedale psichiatrico, atti equipollenti alle certificazioni, ecc.);
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Per le condizioni previste nella lettera a) dell'art. 18, oltre alla documentazione di cui sopra, alla richiesta si deve allegare certificato del medico specialista comprovante la patologia, la documentazione inerente le spese eventualmente già sostenute e autodichiarazione nella quale il richiedente attesti di non aver inoltrato istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale.

Per le condizioni previste nella lettera d) dell'art. 18, oltre alla documentazione di cui sopra, alla richiesta si deve allegare valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

Capo V

Contributo economico in forma di generi di prima necessità

Art. 22

Criteri erogativi

L'assistenza economica in generi di prima necessità intende rappresentare una forma di intervento immediato, limitata nel tempo, e non costituisce impedimento alcuno, ai fini dell'erogazione di altri interventi di natura assistenziale, purché coordinati tra loro.

L'erogazione di tale forma di assistenza mira a far superare esigenze che, altrimenti, non vorrebbero soddisfatte.

Quando il destinatario del beneficio presenta, secondo il parere del servizio sociale, difficoltà nella corretta gestione della somma da erogare, essa verrà erogata attraverso la consegna di buoni a madre e figlia, che riportano l'indicazione dei beni da concedere, avendo a riguardo le esigenze immediate dei cittadini bisognosi.

A tal proposito, ove le circostanze lo consentono o lo richiedono, il Responsabile del Servizio erogatore avrà cura di raccordare l'intervento d'intesa con l'assistente sociale .

L'assistenza si sostanzia nell'erogazione di buoni che autorizzano il prelievo di:

- 1) generi di prima necessità;
- 2) medicinali o presidi sanitari quali pannoloni per anziani, siringhe e similari, prodotti dietetici, e quant'altro, a carattere farmaceutico, dovesse rendersi necessario, per l'igiene e la salute del cittadino bisognoso, non erogato dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'Amministrazione comunale, provvederà, a tal fine, a convenzionarsi con negozi di generi alimentari e con farmacie locali, previa intesa con i rispettivi titolari, intesa che sarà sollecitata da una lettera - /avviso, anche ai fini di realizzare possibili economie, sui prezzi di listino.

La consegna del buono riguardante l'erogazione di farmaci o di presidi sanitari, dovrà avvenire previa esibizione di una ricetta medica, che dovrà riportare le generalità del cittadino ammalato.

Art.23 ***Convenzioni***

Gli esercenti che offriranno maggiore ribasso, saranno invitate a stipulare apposita convenzione con il Comune, nella quale saranno disciplinate le modalità di somministrazione delle varie forniture e quelle relative alla liquidazione, restando in ogni caso inibita la consegna di prodotti o di merci diversi da quelli indicati nel buono, che riporterà la firma del Responsabile dei Servizi Sociali, e sottoposto alla visione dell'Assessore al ramo, per averne, egli, conoscenza.

Alla liquidazione dei buoni, che verranno presentati alla fine di ogni trimestre accompagnati da apposita fattura, provvederà il Responsabile dei Servizi Sociali, con proprio provvedimento.

Art. 24 ***Istanze***

Lo stato di bisogno, attese le finalità e il carattere dell'intervento, va accertato dal funzionario Responsabile dei Servizi Sociali che riceve la richiesta, in forma scritta, d'intesa con l'assistente sociale, e con l'obbligo, per il primo, di disporre formali verifiche, escludendo, per il futuro, quelle persone che hanno rappresentato situazioni diverse da quelle in cui effettivamente versano.

Il buono, che autorizza il prelievo di generi alimentari, non può avere una cadenza inferiore al mese, restando esclusi da tale limitazione, quelli destinati all'acquisto di medicine o di presidi sanitari.

Art. 25 ***Verifiche***

Nel caso in cui dovesse venire accertato che sia stato consegnato un alimento, una medicina o comunque un presidio sanitario diversi da quanto indicato nel buono, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della assistenza nei confronti del soggetto che ne ha dato causa e non si procederà al riconoscimento del buono, ai fini della liquidazione.

A tal proposito, il Responsabile dei Servizi Sociali, potrà disporre, tramite il Corpo della Polizia Municipale, verifiche a campione, che, in quanto tali, vanno effettuate senza ritardo alcuno rispetto al momento della richiesta.

Capo VI

Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre

Art.26

Criteri erogativi

La domanda di assistenza, corredata dai documenti sotto indicati, deve essere presentata entro i 90 giorni dalla data di nascita del bambino naturale per cui richiede l'assistenza, se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di assunzione al protocollo dell'istanza.

I documenti che devono corredare l'istanza sono:

- a) Estratto di nascita del bambino con riconoscimento materno;
- b) Certificato contestuale della madre (cittadinanza, residenza, stato civile);
- c) Stato di famiglia della madre;
- d) attestazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E. – I.S.E.E.), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- g) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art. 27

Destinatari

I soggetti che possono usufruire dell'assistenza sono le madri naturali dei minori, residenti da almeno un anno nel Comune di S.Stefano , il cui stato civile risulti essere:

- nubile
- separata legalmente
- divorziata
- vedova: il concepimento deve avvenire dopo il 300° giorno del decesso del marito.

Art.28

Termini

Il sussidio decorre dal giorno della nascita se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno di presentazione se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo. Il sussidio cessa di essere erogato al compimento del 18° anno di età del minore.

Il nucleo familiare, per avere diritto a tale sussidio, non deve superare i limiti di reddito previsti dall'art.4 del presente regolamento relativo all'accesso ai servizi socio - assistenziali.

Art.29

Sussidi arretrati

Il sussidio ha carattere alimentare, pertanto il pagamento dei sussidi arretrati maturati dopo il provvedimento di ammissione all'assistenza e non percepiti per cause indipendenti dall'Amministrazione comunale, può essere chiesto e concesso solo nel caso in cui risulti nell'interesse dell'istante - la causa di forza maggiore che ha impedito all'avente diritto la riscossione

del sussidio stesso; in tutti i casi non è ammessa retroattività che per un massimo compreso nei limiti dell'anno finanziario in corso.

Art.30 Decadenza

Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti privati, ricovero a convitto a carico di altri Enti, allevamento in casa del padre naturale, ecc).. non tengano presso di loro la prole naturale, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti l'esistenza di congiunti obbligati agli alimenti (ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile) che provvedono di fatto al mantenimento del minore. Nel caso in cui gli obbligati agli alimenti non dovessero, in maniera comprovata, adempiere ai propri obblighi, nei casi di urgenza e necessità, il Comune provvederà all'erogazione dell'assistenza nella misura strettamente necessaria ed indispensabile.

Le madri che contraggono matrimonio non possono più usufruire dell'assistenza.

Art.31 Contributi

Nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione Comunale, il contributo economico a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, è fissato per il 1° figlio in una somma annua non superiore ad € 1.800,00 frazionata per mese, mentre per i figli successivi al primo il sussidio viene erogato nella ulteriore misura annua non superiore a € 1.000,00, frazionata per mese.

E' previsto un contributo di pronto intervento, nella misura di € 100,00, una tantum, da corrispondere alla donna che riconosce, all'atto della nascita, la propria creatura.

E' previsto un premio di riconoscimento paterno di € 250,00 se il minore è di età inferiore a 9 anni, di € 150,00 se il minore è superiore a 9 anni e non ha compiuto 18 anni.

Nei casi particolarmente gravi può essere concesso ai minori assistiti un sussidio straordinario una tantum, che non superi € 100,00.

E' previsto un rimborso sino a € 500,00 per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura.

Per gli illegittimi che siano stati affidati, l'Amministrazione deciderà caso per caso l'opportunità o meno di continuare l'erogazione del sussidio precedentemente concesso alla madre.

Art.32 Obblighi

Il minore assistito non potrà percepire il sussidio se non verrà esibito un certificato trimestrale di allevamento rilasciato dall'Ufficiale sanitario; in caso di grave impedimento detto certificato potrà essere sostituito da altro analogo rilasciato da un medico privato.

Per i minori che hanno superato il 6° anno di età è consentito che il certificato di allevamento possa essere redatto da un sanitario privato.

Art.33 Scadenze

La revisione dei documenti che danno diritto al sussidio economico in favore dei minori naturali deve essere effettuata entro il 10 gennaio di ogni anno.

Capo VII

Assistenza abitativa

Art. 34 Destinatari

Possono richiedere l'assistenza abitativa i soggetti che si trovino in una situazione di bisogno abitativo e non abbiano le risorse e strumenti necessari per provvedervi autonomamente.

Per soggetti che si trovano in situazioni di emergenza abitativa si intendono coloro che abbiano perso l'alloggio, o che si trovano nell'imminenza di perderlo, a causa di sfratto, di emissione di ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica a causa di pericolo di incolumità o di gravi carenze igienico-sanitarie dell'abitazione dichiarate dagli organi competenti, di ogni eventuale altro evento imprevisto che determina l'improvvisa inagibilità dell'alloggio, in presenza di grave disagio economico sociale accertato dai Servizi Sociali Comunali.

L'assistenza abitativa può essere concessa in assenza delle situazioni suddette a soggetti che a causa di disoccupazione, di reddito basso o inesistente, di eventi straordinari non riescono più a sostenere le spese di locazione.

In ogni caso la situazione di disagio economico deve essere verificata, oltre che da indagine socio ambientale dell'Assistente Sociale, attraverso la valutazione dell'ISEE del nucleo familiare e del possesso di altri immobili.

Art. 35 Criteri erogativi

L'intervento assistenziale si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo economico mensile per la durata massima di mesi 6 ed eventualmente rinnovato, su proposta dell'Assistente Sociale, per ulteriori mesi 6.

Per ottenere il contributo di assistenza abitativa bisogna presentare istanza al Comune corredata dall'ISEE, della copia del contratto di locazione debitamente registrato e di eventuali altri documenti comprovanti lo stato di necessità (sfratto, ordinanza di sgombero, ecc.).

Il contributo per assistenza abitativa è ancorato, rigorosamente, al pagamento del canone di locazione, oggetto del contratto sottoscritto tra le parti e che non impegna assolutamente l'Ente Comune. A tale fine il soggetto beneficiario è obbligato a conferire al Comune apposita delega a riversare l'importo, oggetto del contributo, direttamente al locatore.

Art. 36 Decadenza

Nel caso di contributo concesso al soggetto locatario quest'ultimo deve dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'affitto attraverso l'esibizione di ricevuta rilasciata dal locatore, pena la sospensione del servizio erogato.

Il contributo viene inoltre sospeso in caso di rifiuto da parte del richiedente o di altro membro del nucleo familiare di prestare servizio civico per il numero di ore corrispondente alla somma concessa (€ 6,00 all'ora) disciplinato dal Capo II del presente regolamento.

Per qualunque motivo il servizio di che trattasi dovesse decadere, il richiedente non può più fruirne per almeno anni 2.

Capo VIII

Art. 37

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

Sono, altresì, abrogate le norme riguardanti l'Assistenza Economica contenute nel vigente "Regolamento per l'emanazione degli atti patrimoniali favorevoli ai destinatari".

Il presente Regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti, deve essere tenuto in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.